



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0011131 - 14/12/2010 - USCITA
Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/af

Roma, 13 DIC 2010

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di ROMA
Via Flaminia, 141
00196 ROMA (RM)

Inviato a mezzo E-MAIL

Oggetto: PO 293-2010 - albo – iscrizione Sez. A ragioniere e perito commerciale.

Facendo seguito alla Vostra richiesta di parere del 19 novembre 2010 con la quale si chiede se possa essere iscritta alla sez. A dell'albo una richiedente munita di abilitazione alla professione di ragioniere e perito commerciale conseguita presso l'Università nella II sessione di esami del 1999 in base al possesso del diploma di ragioniere, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 8 ottobre 1996, n. 622, si osserva quanto segue.

La disciplina della conservazione del diritto all'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per i professionisti che si sono abilitati all'esercizio delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale antecedentemente al 31 dicembre 2007 è contenuta nell'art. 62 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139.

Mentre per coloro che hanno acquisito, prima del 31 dicembre 2007, il titolo di dottore commercialista superando il relativo esame di Stato è possibile, ai sensi del comma 1 dell'articolo citato, richiedere in ogni tempo l'iscrizione nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili non altrettanto può dirsi per coloro che antecedentemente all'unificazione avevano acquisito il titolo di ragioniere e perito commerciale.

Il comma 2 dell'art. 62, D.Lgs. 139/2005, infatti, dispone che i ragionieri e periti commerciali, che al 31 dicembre 2007 non risultavano iscritti nell'albo di alcun collegio, conservano il diritto all'iscrizione nella sezione A dell'albo solo qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

1. aver conseguito l'abilitazione professionale in conformità a quanto prescritto dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183;
2. aver sostenuto un esame di Stato disciplinato dal decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 622.

In particolare, la L. 183/1992, modificando l'art. 31 del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), aveva subordinato l'iscrizione all'albo dei ragionieri al:

- a. possesso di un diploma universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;
- b. compimento di un periodo di pratica triennale da effettuare, dopo il conseguimento del diploma universitario, ovvero di un periodo di pratica biennale da svolgere, dopo il conseguimento della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;
- c. conseguimento dell'abilitazione professionale in conformità alle disposizioni contenute in un apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con cui dovevano essere stabilite le modalità di accesso e le materie dell'esame di abilitazione.

Il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica con cui furono stabilite le modalità di accesso e le materie dell'esame di abilitazione alla professione di ragioniere e perito commerciale è il decreto 622 dell' 8 ottobre 1996, pubblicato in gazzetta ufficiale il 13 dicembre 1996 e le prime sessione di esami di Stato svolte nel rispetto di tale decreto furono quelle dell'anno 1997. In particolare l'ordinanza ministeriale del 29 luglio 1997 fissava, per tutte le sedi universitarie¹, l'inizio della prima sessione di esami il giorno 27 ottobre 1997 ed il giorno 15 dicembre 1997 per la seconda sessione.

Alla luce di quanto esposto, quindi, solo coloro che hanno sostenuto l'esame di abilitazione per la professione di ragioniere e perito commerciale a decorrere dal 27 ottobre 1997 conservano il diritto ad essere iscritti in ogni tempo nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, essendo solo da tale data rispettate le condizioni indicate ai suindicati numeri 1 e 2 e lettere da a) a c).

Si evidenzia che le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 12 febbraio 1992, n. 183, erano volte a disciplinare transitoriamente la situazione di quanti avevano svolto la pratica professionale o si erano abilitati alla professione di ragioniere e perito commerciale prima dell'entrata in vigore della L. 183/1992. In particolare:

- le disposizioni del comma 4 disciplinavano la conservazione del diritto all'iscrizione nell'albo dei ragionieri e periti commerciali di quanti, antecedentemente all'emanazione della legge 183/1992, avevano ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, pur in mancanza del diploma universitario o del diploma di laurea e dello svolgimento del tirocinio triennale, nel rispetto delle previsioni del vecchio art. 31, DPR 27 ottobre 1953, n. 1068;
- le disposizioni dei commi 5 e 6 consentivano, in deroga a quanto previsto dall'art. 31 del D.P.R. 1058/1953, a coloro che avevano iniziato o completato il periodo di pratica biennale prima della data di entrata in vigore della L. 183/1992 e a coloro che avevano iniziato la pratica triennale dopo la data di entrata in vigore della L. 183/1992 ma entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di approvazione del decreto del DM 622/1996, di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ragioniere e perito commerciale anche se privi del diploma universitario.

In conclusione si osserva che nel caso sottoposto alla nostra attenzione deve ritenersi ammessa la possibilità di iscrizione nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in quanto l'interessata, pur non risultando iscritta alla data del 31 dicembre 2007 in alcun albo dei ragionieri e periti commerciali, ha sostenuto l'esame di abilitazione alla professione di ragioniere e perito commerciale in conformità alle disposizioni dell'art. 62, comma 2, D.Lgs. 139/2005 ed, in particolare, in conformità a quanto previsto dal DM 622/1996.

Si prega codesto Ordine di voler fornire tali chiarimenti alla richiedente.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione



¹ Si fa notare che antecedentemente all'emanazione del DM 622/1996 gli esami di abilitazione si svolgevano presso i Collegi dei Ragionieri.